N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.02	Tè :	
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5 %
	B. altro	Sospensione totale
09.03	Mate	Sospensione totale
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 del capitolo 44	Sospensione totale
44.04	Legno semplicemente squadrato :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 del capitolo 44	Sospensione totale
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 del capitolo 44	Sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1966

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi

(67/38/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Considerando che la Comunità desidera venire incontro, per quanto possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo ; che a tale scopo i dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi sono stati temporaneamente sospesi con decisione del Consiglio del 3 dicembre 1963 (1) ; che tale sospensione è stata prorogata con decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 (2) ; che una nuova proroga di tale sospensione può contribuire al conseguimento del suddetto obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili ai prodotti di cui alla seguente tabella sono sospesi per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967 fino al livello indicato nella tabella per ciascuno di essi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 08.01 D	Noci di acagiù	2,5 %
ex 09.04 A II c)	Pimenti del genere « Capsicum », non tritati, né macinati, altri	10 %
ex 09.04 B	Pimenti del genere « Capsicum », tritati o macinati	12 %
ex 09.08 A II b)	Amomi e cardamomi, non tritati, né macinati, altri	Sospensione totale
ex 09.08 B	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	Sospensione totale
ex 09.09 A III b)	Semi di coriandolo, non tritati, né macinati, altri	Sospensione totale
ex 09.09 B II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	Sospensione totale
09.10 D I b)	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	Sospensione totale
09.10 D II	Zenzero, altrimenti presentato	Sospensione totale
ex 09.10 E II	Polvere e pasta di curry	Sospensione totale
13.02 A II	Gomma lacca, imbianchita	Sospensione totale
15.07 B I a) 2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	7 %
ex 15.07 B I b) 1	Olio di semi di tabacco, greggio	Sospensione totale
ex 15.07 B I b) 2	Olio di semi di tabacco, altro	Sospensione totale
ex 20.01	Chutney di mango	Sospensione totale
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	Sospensione totale
ex 20.06 B II a)	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	Sospensione totale
ex 20.06 B II b)	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	Sospensione totale
ex 21.04	Chutney di mango liquido	Sospensione totale
ex 97.06	Attrezzi per cricket e polo	Sospensione totale

(1) GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3077/63.
(2) GU n. 4 dell'8. 1. 1966, pag. 47/66.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 7 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1966

relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità Economica Europea e il Regno Unito per la proroga della sospensione contemporanea dei dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali

(67/39/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 111 e 114,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Vista la relazione della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo, sotto forma di uno scambio di lettere, tra la Comunità e il Regno Unito, per la proroga della sospensione contemporanea dei dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

Lo scambio di lettere di cui al primo comma è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona che ha il potere di firmare, a nome della Comunità, l'accordo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addí 7 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A

Scambio di lettere relativo alla proroga dell'accordo tariffario tra la Comunità Economica Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [1]

A. *Lettera dell'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica Europea (originale)*

I have the honour to refer to the arrangement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Economic Community which was signed at Brussels on the 10th of September, 1963, providing for the suspension or reduction of certain customs duties on tea, maté and tropical hardwoods.

[1] GU n. 166 del 19. 11. 1963, pag. 2735/63.